

Ricorso proposto il 19 agosto 2011 — Scandic Distilleries/ UAMI — Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

(Causa T-460/11)

(2011/C 331/46)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scandic Distilleries SA (Bihor, Romania) (rappresentante: Á. László, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG (Bad Reichenhall, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 maggio 2011, pratica R 1962/2010-2 e convertire in marchio comunitario la registrazione della domanda di marchio con riferimento a tutti i beni e servizi in esame;
- Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBRUGEN» per beni e servizi delle classi 32 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 8359663

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario registrato denominativo n. 1234061 «Bürgerbräu» per beni e servizi delle classi 21, 32 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso si è erroneamente pronunciata per la sussistenza del rischio di confusione.

Ricorso proposto il 23 agosto 2011 — Ellinika Nafpigeia e 2. Hoern Beteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Commissione

(Causa T-466/11)

(2011/C 331/47)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: 1) Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards, Skaramanka, Grecia), 2) 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Germania) (rappresentanti: K. Chrysogonos e A. Mitsis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 1° dicembre 2010 C(2010) 8274 def., relativa all'aiuto di Stato CR 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005), la quale costituisce una misura di applicazione della decisione 2 luglio 2008, C(2008) 3118 (GU L 225 del 27 agosto 2009, pag. 104) sul recupero degli aiuti di Stato (decisione di recupero), come integrata, dettagliata e precisata dai documenti ed altri elementi del fascicolo;
- condannare la Commissione alle spese giudiziarie sostenute dalle ricorrenti;
- in subordine, interpretare, in maniera vincolante erga omnes e in particolare nei confronti della Commissione, la decisione 1° dicembre 2010, C(2010) 8274 def., come integrata dai documenti ed altri elementi del fascicolo, nel senso più precisamente definito nel ricorso, in modo che sia compatibile: con l'art. 17 della decisione di recupero, sulla quale si fonda la decisione impugnata; con l'art. 346 TFUE, in applicazione del quale essa è stata emessa; con i principi di certezza e sicurezza del diritto nonché con i diritti di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di libertà d'impresa e di proprietà, principi violati dalla corrente interpretazione ed applicazione della decisione impugnata da parte della Commissione e delle autorità elleniche.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere quattro motivi.

Col primo motivo di annullamento, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'art. 17 della decisione di recupero, nella misura in cui la decisione impugnata incide sulle attività militari della Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards, in prosieguo: la «HSY»), in quanto impone alla HSY di alienare il complesso dei suoi elementi patrimoniali che non sono attualmente indispensabili in maniera assoluta, ma che tuttavia sono in parte necessari o relativamente necessari o possono divenire assolutamente necessari in futuro per le attività militari della HSY.

Col secondo motivo di annullamento, le ricorrenti considerano che la decisione impugnata viene interpretata, sulla base di un'applicazione erronea dell'art. 346 TFUE, nel senso che le attività militari della HSY, consistono solo negli ordini correnti della Marina Militare ellenica e non nelle singole attività non commerciali, come le future commesse della Marina Militare o delle forze armate greche o straniere o ogni altra attività di fabbricazione, fornitura o riparazione del materiale di difesa.

Col terzo motivo di annullamento, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata, violando i principi di certezza e sicurezza del diritto, contiene incertezze sostanziali quanto all'ambito di applicazione della stessa *ratione personae*, *ratione temporis* e *ratione materiae*, mentre in parallelo offre un amplissimo margine discrezionale agli organi incaricati della sua applicazione, così da essere interpretata nel senso di imporre obblighi e divieti non previsti nella decisione di recupero, o alle persone non obbligate, o indeterminati e inapplicabili, ovvero oltrepasando la misura ragionevole imposta dalla salvaguardia di diritti e delle libertà fondamentali. Inoltre le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata, in violazione dei principi di certezza e sicurezza del diritto, è in parte inapplicabile, giacché esige misure per le quali ricorre una parziale o totale impossibilità giuridica e/o pratica di applicazione, mentre anche il termine semestrale richiesto per la sua attuazione era sin dall'inizio inattuabile ed irrealistico.

Col quarto motivo di annullamento, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata impone obblighi e divieti alla HSY ed ai suoi azionisti in un modo che lede i loro diritti fondamentali di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di libertà d'impresa e di proprietà, in parte senza che sussista un fondamento giuridico nonché, comunque, andando oltre quanto necessario ai fini della misura di recupero.

Ricorso proposto il 5 settembre 2011 — Sepro Europe/Commissione

(Causa T-483/11)

(2011/C 331/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sepro Europe Ltd (Harrogate, Regno Unito) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- annullare la decisione della Commissione 2011/328/UE ⁽¹⁾;
- condannare la convenuta alle spese; e
- adottare gli ulteriori provvedimenti del caso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Con il primo motivo, essa asserisce che la convenuta sarebbe incorsa in manifesti errori di valutazione, in quanto la giustificazione da essa emessa con riguardo alla decisione della Commissione 2011/328/UE, in base alle preoccupazioni fatte valere e relative a i) esposizione dei lavoratori e ii) esposizione ambientale, avrebbe costituito errore di diritto.
- 2) Con il secondo motivo, essa asserisce che la convenuta avrebbe violato il corretto svolgersi del procedimento ed i diritti della difesa, nonché il principio di buona amministrazione, avendo erroneamente preso in considerazione il problema fatto valere riguardante il rapporto tra isomeri, che è stato individuato come problema critico per la prima volta allo stadio del riesame, in una fase del procedimento molto avanzata. Ne è conseguito che alla ricorrente non è stata data l'opportunità di rispondere agli argomenti specifici che avevano condotto alla decisione di non inclusione. Per di più, la convenuta è venuta meno all'obbligo di prendere in considerazione la proposta di modifica della ricorrente.
- 3) Con il terzo motivo, essa asserisce che la decisione della Commissione 2011/328/UE è illegittima perché sproporzionata. Anche qualora si ammettesse che vi fossero preoccupazioni che meritano maggiore attenzione, il provvedimento di cui trattasi è sproporzionato per il modo in cui affronta i problemi dell'asserita esposizione del lavoratore e dell'esposizione ambientale.
- 4) Con il quarto motivo, essa asserisce che la decisione della Commissione 2011/328/UE è illegittima perché motivata in modo inadeguato, essendo la convenuta venuta meno all'obbligo di fornire la prova o la motivazione idonea a giustificare il suo disaccordo con la modifica proposta dalla ricorrente, pregiudicando pertanto il calcolo dei livelli stimati di esposizione dei lavoratori, pur con l'uso di serre in vetro ad alta tecnologia.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 1 giugno 2011, concernente la non iscrizione del flurprimidol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (notificata come documento C(2011) 3733) (GU 2011 L 153, pag. 192).

Ricorso proposto il 12 settembre 2011 — Akzo Nobel e Akros Chemicals/Commissione

(Causa T-485/11)

(2011/C 331/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Akros Chemicals Ltd (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: C. Swaak e R. Wesseling, avvocati)

Convenuta: Commissione europea